



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 30/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n.126089 con la quale il Sig. Moscarino Giuseppe nato ad xxxxxxxxxxxx il 28/11/1958, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 31/12/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45892 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura e, tra gli altri, al Sig. Moscarino Giuseppe che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 30175 del 18/05/2021, dell'Area 1^ del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dalla quale si evince che il sopra citato dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 50979 del 20/05/2021 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;
- VISTO il D.A. n. 4582/IV del 11/04/1987 – registrato alla Corte dei Conti il , reg. n. 10, fgl. n. 204 - con il quale, a decorrere dal 11/04/1987, tra gli altri, il Sig. Moscarino

Giuseppe è stata nominato nella qualifica di “agente tecnico addetto alla conduzione di autoveicoli” del personale amministrativo della Regione di cui alla tabella “B” della L.R. n. 145/80, assumendo effettivo servizio il 16/05/1987;

VISTO il D.D.S n. 6698 del 14/10/2019 – vistato dalla Ragioneria Centrale il 06/11/2019 al n. 4556 – con il quale, ai sensi del D.P.R. 1092/73 al Sig. Moscarino Giuseppe sono stati riconosciuti utili, ai fini di quiescenza, anni 01 mesi 11 giorni 09;

VISTO il D.D.G. n. 3830 del 01/04/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 17/05/2004 al n. 2490 - con il quale il Sig. Moscarino Giuseppe ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocato nella categoria “C”, - posizione economica 4 - a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che il Sig. Moscarino Giuseppe alla data del 30/05/2021, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>GG</b>
Servizio Amministrazione regionale dal 16/05/87 al 30/05/2021	34	00	15
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (Decreto n. 6698/2019)	01	11	09
<b>Totale</b>	35	11	24

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l’articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

## **D E C R E T A**

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Moscarino Giuseppe nata ad xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, Istruttore cat. “C” - Istruttore - e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

### Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale

impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI  
Il Dirigente Generale  
C. Madonia  
F.to

originale agli atti d'ufficio